REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis L.R. 40/2005 e ss.mm. Approvazione.

Dipartimento	SOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE ED EMPOLI
Direttore del Dipartimento	GHIRIBELLI ANNALISA
Struttura	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore della Struttura	BONCIANI RITA
Responsabile del procedimento	GHIRIBELLI ANNALISA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	17	Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis L.R. 40/2005 e ss.mm.

Tipologia di pubblicazione	X Integrale Parziale

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che:

- con la deliberazione 24 settembre 2003, n. 155, il Consiglio Regionale ha approvato l'atto di indirizzo per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute al fine di promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e l'integrazione dei servizi sanitari e sociali e qualificare la risposta ai bisogni di salute dei cittadini;
- con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, ("Disciplina del servizio sanitario regionale"), è stata formalizzata la disciplina delle Società della Salute, successivamente modificata con la legge regionale 10 novembre 2008, n. 60;
- con la Convenzione rep. n. 5807 del 14 gennaio 2021 si è formalmente costituita la Società della Salute Fiorentina Sud Est;

Visto il Capo III *bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, così come modificato e integrato con le leggi richiamate nelle premesse, il quale disciplina la costituzione e il funzionamento delle Società della Salute, organismi consortili di diritto pubblico tra gli enti locali compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto e l'azienda unità sanitaria locale del territorio di riferimento volti a:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona- distretto;
e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e in particolare:

- l'articolo 11, comma 3, il quale prevede che *"I comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali, erogano interventi e servizi dell'alta integrazione socio sanitaria, di integrazione socio- sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)"*;
- l'articolo 36 *bis*, comma 2, il quale prevede che *"Le funzioni di integrazione socio- sanitaria di cui all'articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005, oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71 noviesdecies della l.r. 40/2005"*;

Visto inoltre l'articolo 71 *bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, il comma 3 *ter*, il quale prevede che "*Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta*:

a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali";

Preso atto che il PSSIR 2018-2020, al paragrafo 4 ("La Società della Salute e la convezione sociosanitaria") del

capitolo "Il ruolo della zona-distretto e il suo assetto", prevede che:

- i contenuti minimi della gestione diretta da parte della SdS siano i seguenti:
  lettera c)
  - attività sociosanitarie residenziale, semiresidenziale e domiciliare dei settori anziani e disabili;
  - attività amministrative e professionali dei percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata nei settori anziani e disabili

  lettera d)
  - l'intero complesso delle attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale.;
- i tempi con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta delle funzioni *c)* e *d)* sono così determinati:
  - la gestione diretta da parte della Società della Salute delle materie definite in attuazione del comma 3 *ter* dell'articolo 71 *bis* della l.r. 40/2005 decorre dal 1.1.2021;
  - entro il 30.6.2020 le Società della Salute trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante il passaggio alla gestione diretta e quella relativa alla gestione unitaria delle altre materie comprese nelle funzioni *c)* e *d)*. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dei sindaci, verifica la completezza della documentazione trasmessa dalle società della salute e avvia il processo di monitoraggio delle modalità di gestione delle funzioni *c)* e *d)*.
- le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta delle funzioni *c)* e *d)* sono così determinate:
  - la Società della Salute provvede tramite le proprie strutture organizzative all'intero ciclo di organizzazione, produzione ed erogazione del complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività inerenti le materie oggetto della gestione diretta;
  - la Società della Salute provvede tramite le proprie strutture organizzative, nonché tramite specifici accordi di avvalimento stipulati con uno o più degli enti aderenti, all'intero ciclo di organizzazione, produzione ed erogazione del complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività inerenti le materie oggetto della gestione diretta;
  - gli accordi di avvalimento sono esplicitamente funzionali in modo esclusivo agli assetti organizzativi della Società della Salute, devono trovare opportune e specifiche declinazioni operative in relazione al ciclo complessivo di produzione ed erogazione oggetto della gestione diretta da parte della Società della Salute e possono riferirsi unicamente a servizi inerenti i processi di tipo amministrativo, di tipo contabile e di controllo gestionale e di tipo tecnico;
  - nella fase di avvio, per i percorsi di tipo residenziale e semiresidenziale per anziani e disabili, nonché relativamente alle attività amministrative e professionali, può essere utilizzato lo strumento dell'assegnazione di budget, anziché il trasferimento diretto di risorse e personale, attribuendo alla SdS il governo del percorso, nonché la responsabilità dei relativi risultati raggiunti, sulla base del budget, della programmazione operativa zonale e degli indicatori di risultato e di processo stabiliti;
  - le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 71 *bis* della l.r. 40/2005 ovvero la possibilità per la SdS di avvalersi di Enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2011, n. 243, concernente l'approvazione di disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 269, concernente l'approvazione di un documento d'indirizzo sulla governance delle reti territoriali;

Richiamato l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto lo schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per la gestione diretta e unitaria, in attuazione dell' articolo 71 *bis* della legge regionale n. 40/2005, delle attività attribuite alla SdS stessa dai due enti consorziati, elaborato nel confronto tra i gruppi di lavoro dei tre enti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il suddetto schema di convenzione, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), dando atto che la SdS Fiorentina Sud Est ha optato per la seguente forma di gestione:

modalità mista con trasferimento diretto delle risorse dai bilanci comunali per le attività socioassistenziali e sociali a rilevanza sanitaria; e assegnazione di budget per le risorse del Fondo Sanitario Regionale per le attività sanitarie a rilevanza sociale e l'alta integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3 lett. c);

Preso atto che il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Rita Bonciani;

Su proposta del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire la sottoscrizione dell'accordo, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1)di approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per la gestione diretta e unitaria, in attuazione dell' articolo 71 bis della legge regionale n. 40/2005, delle attività attribuite alla SdS stessa dai due enti consorziati, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2) di dare atto che la SdS Fiorentina Sud Est ha optato per la forma di gestione in **modalità mista** con trasferimento diretto delle risorse dai bilanci comunali per le attività socioassistenziali e sociali a rilevanza sanitaria; e assegnazione di budget per le risorse del Fondo Sanitario Regionale per le attività sanitarie a rilevanza sociale e l'alta integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3 lett. c);
3) al fine di consentire la sottoscrizione dell'accordo e la decorrenza dei suoi effetti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;
4) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a:

- Direttore Servizi Sociali;
- Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Dipartimento Risorse Umane;
- Dipartimento del Decentramento;
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- Dipartimento Rete Territoriale
- SdS Fiorentina Sud Est

5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.
6) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)